

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

3124/06

UDIENZA PUBBLICA

DEL 01/12 /2005

SENTENZA

N. 02176 /2005

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. PAPADIA UMBERTO	PRESIDENTE	
1.Dott.DE MAIO GUIDO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.ONORATO PIERLUIGI	"	N. 046056/2003
3.Dott.MANCINI FRANCO	"	
4.Dott.FRANCO AMEDEO		

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

IL F

06
11/12/05
13/11

sul ricorso proposto da

- | | |
|--------------|------------------|
| 1) FRANCESCO | N. IL 12/04/1966 |
| 2) CARLA | N. IL 24/02/1964 |

avverso SENTENZA del

~~CORTE~~ APPELLO di XV

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

DE MAIO GUIDO

MOTIVAZIONE

Francesco e Carla furono rinviati al giudizio del Tribunale di VX perché risposdessero: il Francesco del reato di cui agli artt. 81 capv-521 co.1 e 2 in relaz. agli artt.519 co.2 e 609 quater co.1 e 4 cp (“perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, compiva atti sessuali nei confronti di A e M, figlie minori di anni dieci, consistiti nel farsi toccare gli organi genitali e in altri comportamenti espressivi di concupiscenza sessuale, in VX, fino all’aprile 1996”) e la Carla del reato di cui agli artt.40 capv-81 capv-521 co.1 e 2 in relaz. agli artt.519 co.2-609 quater co.1 e 4 cp (“perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, non impediva la commissione degli abusi sessuali sulle proprie figlie minori indicate al capo precedente, pur avendone l’obbligo giuridico di impedirli, rivestendo posizione di garanzia e di protezione nei riguardi delle medesime, in VX fino all’aprile 1996)

Con sentenza in data 18..1.2001 del suddetto Tribunale il Francesco e la Carla furono condannati alle pene ritenute di giustizia, oltre che alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni -da liquidarsi in sede separata- in favore delle costituite parti civili, in quanto riconosciuti colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti. A seguito di impugnazione degli imputati e in via incidentale della parte civile, la Corte d’Appello di VX, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridusse la pena inflitta alla Carla, confermando nel resto.

Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso, a mezzo del loro difensore, entrambi gli imputati, deducendo ciascuno sei motivi, dei quali quattro di identico contenuto.

Possono essere esaminati congiuntamente i due primi motivi, incentrati entrambi sulla mancata audizione diretta delle bambine parti offese. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt.195 e 111 Cost., in quanto “le uniche due testimoni, L. e R., non riferiscono avvenimenti cui hanno assistito e da loro direttamente percepiti, ma raccontano le confidenze loro fatte dalle due bambine”, mentre queste ultime “non sono mai state sentite” né in sede di incidente probatorio né in nessuno dei due gradi del giudizio. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 191-194- 196-197, 362-377-392-429-498 cpp -111 Cost., in quanto “l’audizione delle due bambine ...non poteva essere pretermessa, essendo esse le persone offese che avevano subito gli abusi sessuali ipotizzati nell’atto di accusa e che, quindi, potevano riferire sui fatti oggetto di prova”. Entrambi i motivi sono inammissibili a norma dell’art.606 u.c. cpp, in quanto prospettano violazioni di legge non dedotte con i motivi d’appello. Comunque, va rilevato che, appunto perché la deposizione diretta dei minori non è stata richiesta dalla difesa, non può essere ipotizzata nel caso in esame (anche a voler prescindere dalle particolari cautele che la legge prevede a tutela dei minori) la violazione dell’art.195 cpp (il quale dispone che “*quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre*”).



Per le stesse ragioni relative alla mancata deduzione con i motivi d'appello è inammissibile il terzo motivo, con cui viene denunciata violazione degli artt. 359-370-191-196 cpp e 111 Cost., perché le sentenze di merito "basano l'affermazione di responsabilità anche ed essenzialmente sul rilievo del *"definitivo accertamento psicologico del consulente del PM dott.ssa Z, apparso estremamente affidabile e niente affatto scalfito dalle generiche contestazione degli appellanti"*. Il ricorrente, premesso il contenuto dei quesiti, osserva che gli stessi: a) per una parte si concretizzano nell'affidamento di compiti di pura polizia; b) per l'altra parte addirittura affidano alla consulente "il compito di redigere un'indagine psicologica, per cui la consulenza stessa si pone in insanabile contrasto con la norma dell'art.196 capv. cpp". Anche a prescindere dall'inammissibilità, è opportuno rilevare l'ineccepibilità delle conclusioni sul punto del giudice di primo grado (al quale soltanto era stata sottoposta la questione della inutilizzabilità della consulenza in questione e che, nel rilevare l'inesistenza di qualsiasi vizio di nullità o inutilizzabilità, ha osservato che *"tale consulenza è stata disposta dal PM ai sensi dell'art.359 cpp, che non prevede l'intervento delle parti private e che, inoltre, non è stato interessato dalla recente riforma del cd. giusto processo. Peraltro la relazione di consulenza è stata acquisita ritualmente all'esito dell'esame del consulente ex art.501 cpp In sede di esame la difesa degli imputati ha avuto modo di porre al consulente tutte le domande che ha voluto ed era, peraltro, in suo potere depositare consulenza di parte..."*). In relazione alle conclusioni stesse e alla ritenuta utilizzabilità della perizia, va sottolineato: I) che il giudice è tenuto ad accertare, in concreto, la credibilità del testimone anche eventualmente in relazione alle particolari condizioni fisiche e psichiche e a tal fine ben può disporre accertamenti tecnici per verificare, appunto, l'idoneità fisica e mentale del testimone (giurisprudenza consolidata fin dalla lontana Cass. sez.I, 31.3.1994 n.3833, Bonaccorsi); II) che, in particolare, la valutazione delle dichiarazioni dei minori-parte offesa in materia di reati sessuali non può prescindere dalle complesse implicazioni che la materia stessa comporta e deve comprendere un esame: a) dell'attitudine psico-fisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto; b) della sua posizione psicologica rispetto al contesto della situazione interne ed esterne. A tali fini è consentita e proficua l'indagine psicologica che concerna da un lato l'attitudine del bambino a testimoniare, sotto i profili intellettuale ed affettivo, e dall'altro la sua credibilità; quest'ultima, -da tenere distinta dalla valutazione di attendibilità, che è compito esclusivo del giudice- è diretta ad esaminare il modo in cui il minore parte offesa ha vissuto e rielaborato la vicenda, così da consentire di selezionare la sincerità rispetto a eventuali travisamenti dei fatti e menzogne (Cass. sez.III, 3.10.1997 n.8962. rv.208447). In siffatta prospettiva si muovono i quesiti sottoposti alla consulente e la consulenza stessa non ne ha travalicato i limiti.

Il quarto e il quinto motivo attengono, in sostanza, alla valutazione delle risultanze della più volte citata consulenza e, conseguentemente, della



responsabilità degli attuali ricorrenti. In particolare, con il quarto motivo le risultanze della consulenza tecnica vengono contestate sotto il profilo che la stessa dovrebbe ritenersi "tardiva, frettolosa e superficiale", dal momento che: a) è stata espletata a due anni di distanza dal fatto; b) "ha riguardato bambine di tenerissima età nelle quali...la personalità si evolve e trasforma rapidamente"; c) si è sviluppata attraverso due sole giornate di incontri. Con il quinto motivo viene denunciata violazione degli artt. 81-521, 519 e 606 quater cp, perchè "la sentenza impugnata si sofferma essenzialmente sulle manifestazioni a contenuto sessuale delle due bambine -come raccontate dalle due testimoni e recepite dalla consulente- e in particolare sugli atti masturbatori che l'una e l'altra compivano"; "ma da queste manifestazioni -si sostiene- non può essere fatta derivare la responsabilità del padre per abusi sessuali". Quanto alla consulenza della dott.ssa Z i giudici di entrambi i gradi di merito ne hanno rilevato persuasivamente affidabilità e rigore scientifico (alle pagg.5-6 la sentenza impugnata e alle pagg.15-20 la sent. di primo grado). I rilievi dei giudici di merito giustificano pienamente, sia dal punto di vista logico che da quello giuridico, la conclusione (pag.20 sent. di primo grado) che le circostanze evidenziate dal C.T. *"rappresentano significativi elementi di corroborazione alla ricostruzione dei fatti, quale già emersa dalle deposizioni dei testi X e Y confermando l'intrinseca veridicità delle circostanze riferite dalle minori. In tal senso depongono una pluralità di considerazioni che, valutate congiuntamente, consentono di ritenere pienamente attendibili le minori e, conseguentemente, provata l'ipotesi esplicativa accusatoria, così come contestata..."*.

Quanto, in particolare, alla significazione degli atti masturbatori posti in essere dalle due minori successivamente ai fatti di causa, i citati rilievi circa l'affidabilità della consulenza giustificano il credito che i giudici di merito hanno dato alle conclusioni della consulente la quale *"ha evidenziato come i frequenti atti di masturbazione siano utilizzati come mezzo di comunicazione con l'ambiente, come la provocazione sessuale costituisca una particolare modalità di rapporto umano. Essa ha sottolineato che tali atteggiamenti (manifestati da A. anche nei confronti del marito di Y) sono tipici dei bambini che hanno subito attenzioni erotiche da parte degli adulti..."*.

Possono essere esaminati congiuntamente i motivi esclusivi della Carla (il primo e il quinto del suo ricorso) che attengono entrambi alla *forma* concorsuale della di lei responsabilità. Con il primo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 40 capv, 81 capv, 521, 609 quater cp, in quanto la decisione impugnata "non dedica nessuno spazio per spiegare in quali forme, in quali occasioni, in quali tempi si sarebbe sviluppato il concorso della Carla, a quali episodi ella avrebbe assistito e, potendolo, non sarebbe intervenuto per impedirli". Del tutto analogo è il quinto motivo con cui si deduce che "la sentenza impugnata è totalmente priva di motivazione in ordine

all'affermata responsabilità della Carla: essa, infatti, si limiterebbe ad enunciare che l'imputata "*doveva opporsi con tutti i mezzi consentiti*", ma non esplicita in nessun modo né quale fosse il fatto specifico cui ella doveva opporsi, né il grado di conoscenza che di tale fatto ella aveva". Entrambi i motivi sono infondati -pur essendo esatto che la sentenza impugnata è stata, in punto valutazione responsabilità della Carla e sua concreta configurazione, piuttosto frettolosa- in quanto, sui punti stessi, la sentenza di primo grado è stata completa, non superata dai motivi di appello e del tutto esaustiva. Infatti, da tempo, è del tutto pacifico che la motivazione *per relationem* è consentita e che le motivazioni delle sentenze di primo grado e di appello si integrano a vicenda fondendosi e confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Nel caso in esame, la completezza ed esaustività della sentenza di primo grado non richiedevano necessariamente, anche in considerazione della genericità dei motivi di impugnazione, che i giudici di appello approfondissero ulteriormente la questione. I giudici di primo grado hanno rilevato, sulla base dei fatti accertati, che la Carla ha rivestito, "*quale madre legittima di A e M, un ruolo gravemente omissivo, ex art.40 co.2 cp ... , per non aver impedito, pur essendone ben consapevole, che il Francesco e il C compissero atti sessuali sulle bambine*". La norma citata prevede che "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". La giurisprudenza di questa Corte, in merito alla portata di tale previsione, ha accolto, tra le teorie prospettate quella *formalistica* (in contrapposizione a quella *sostanzialistica*), individuando l'origine dell'obbligo in esame in fonti formali, quali la legge, penale o extrapenale, il contratto o l'assunzione volontaria di un obbligo. Su tali basi, i giudici di merito hanno ineccepibilmente ravvisato la fonte dell'obbligo giuridico facente capo alla Carla, e consistente nell'impedire il verificarsi di eventi lesivi nei confronti delle minori, nell'art.147 c.c. che, nell'ambito dei doveri che incombono sui genitori, prevede in particolare l'obbligo di tutelare la vita, l'incolumità e la moralità sessuale dei figli minori contro eventi naturali o altrui aggressioni; è stato esattamente richiamato anche il disposto degli artt.30 Cost. e 330 c.c. In tal modo delineata, sotto un profilo giuridico, la responsabilità della Carla, i giudici di merito hanno, altrettanto esattamente, rilevato che la sussistenza sia della causalità materiale (in forma omissiva) sia della causalità psichica (coscienza e volontà della condotta omissiva in relazione al verificarsi dell'evento dannoso) risultava dagli "*univoci e convergenti elementi acquisiti*"; che in una tale prospettiva, ai fini della piena consapevolezza nella Carla dei gravissimi abusi in danno delle figlie e del mancato espletamento da parte sua della posizione di garanzia, assumevano valore decisivo "*la effettiva convivenza delle bambine con la madre ... e lo stesso contesto spaziale in cui si sono verificati i fatti di abuso sessuale consumati, tra le pareti domestiche*", alla presenza della madre e nell'unico grande letto



matrimoniale *“ove tutti quanti facevano l'amore”*. Può, quindi, concludersi che il quadro complessivo risultante dalle due sentenze di merito chiarisce l'infondatezza e la genericità delle deduzioni difensive.

Con l'ultimo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, viene dedotto che *“la determinazione della pena è... assolutamente inadeguata ai fatti e alla personalità dei ricorrenti”*; che, in particolare, *“i fatti possono essere sussulti sub specie della minore gravità per essere consistiti in meri atti di libidine, compiuti senza nessuna forma di penetrazione e senza violenza o minaccia”*. Anche tale motivo è infondato. Va, innanzi tutto, rilevato che la sentenza impugnata ha, nei confronti della Carla, sensibilmente ridotto la pena inflitta in primo grado (da anni quattro e mesi sei di reclusione ad anni tre) in misura prossima al minimo edittale, con osservanza dei criteri di valutazione indicati dall'art.133 cp (come emerge dal contesto di tutta la motivazione e, in particolare, dal rilievo che *“...la particolare fragilità del soggetto induce a ritenere un dolo maggiormente ridotto, tale da consentire una riduzione di pena”*). Quanto al Francesco, va rilevato che il motivo d'appello sull'entità della pena era del tutto generico e, quindi, al limite dell'inammissibilità (essendo limitato a richiedere: *“in via del tutto subordinata concedere loro tutte le attenuanti di legge e contenere la pena ai minimi edittali”*). La questione dell'applicabilità dell'attenuante dell'ipotesi attenuata (comunque, chiaramente infondata in considerazione della natura ed entità dei fatti) è inammissibile a norma dell'art. 606 u.c. cpp, in quanto non dedotta con i motivi di appello. Va, comunque, rilevato che la motivazione in ordine alla estrema gravità dei fatti e, in generale, al trattamento sanzionatorio è stata approfondita ed adeguata specialmente da parte della sentenza di primo grado (che ha dedicato al punto tre lunghe pagine, da 28 a 30). Il convincimento dei giudici di merito è stato, anche in riferimento alla non ravvisabilità dell'ipotesi attenuata, pienamente allineato con la consolidata interpretazione di questa Corte, secondo cui detta attenuante prevista dall'art.609 quater cp per i casi di minore gravità è applicabile, al pari di quella omologa prevista dall'art.609 bis co.3, in tutte quelle fattispecie in cui -avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive e alle circostanze dell'azione- sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale delle vittime sia stata compressa in modo non grave ed implica la necessità di una valutazione globale del fatto, non limitata alle sole componenti oggettive del reato, bensì estesa anche a quelle soggettive e a tutti gli elementi indicati dall'art.133 cp.

Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese Processuali.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato li 1.12.2005
IL CONSIGLIERE EST.



IL PRESIDENTE

